Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì 3 novembre — Numero 258

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40, semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45 » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) 90 » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine e meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

Domani venerdì 4 novembre 1921, che, con Regio decreto 28 ottobre p. p., n. 1462, venne dichiarato festivo per la celebrazione delle onoranze al soldato ignoto, non si pubblicherà la « Gazzetta ufficiale ».

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, *che concede condono di punizioni ai militari del R. esercito e della R. marina.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Su conforme parere di apposite Commissioni rispettivamente nominate dai ministri della guerra e della marina, saranno condonate, a domanda degli interessati, le seguenti punizioni relative a mancanze commesse da militari del R. esercito e della R. marina dal 1° gennaio 1919 fino a tutto il 23 c. m.:

a) eliminazione dai ruoli;

b) dispensa dal servizio attivo permanente per la lettera *D)* dell'articolo 29 della legge 18 luglio 1912, n. 806;

c) sospensione dall'impiego (eccettuate quelle inflitte a senso degli articoli 24 e 25 della legge sullo stato degli ufficiali);

d) la dispensa dal servizio per motivi disciplinari e retrocessione e sospensione purchè non sia stata inflitta per mancanza contro le istituzioni fondamentali dello Stato, contro l'onore, la delicatezza, il decoro o mala condotta abituale qualora si tratti di sottufficiali.

e) retrocessione qualora si tratti di caporali maggiori e caporali del R. esercito, retrocessione e sospensione per militari del corpo R. equipaggi;

f) passaggio alla Compagnia di disciplina purchè non sia stata disposta per mancanza di carattere indecoroso o contro le istituzioni fondamentali dello Stato.

La competente Commissione baserà il proprio parere sulla condotta militare e civile in genere dell'interessato prima e dopo il provvedimento da cui fu colpito.

Contro le decisioni non è ammesso reclamo nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2.

La competente Commissione opinerà se gli eliminati dai ruoli proposti per la reintegrazione del grado pos-

sano, se provenienti dagli ufficiali effettivi, essere riammessi in servizio attivo permanente.

Analogamente si procederà nei riguardi dei sottufficiali del R. esercito e dei sottufficiali e militari del corpo Reale equipaggi retrocessi aspiranti alla riammissione in servizio, qualora tale riammissione sia consentita dalle vigenti disposizioni in materia.

In ogni caso non è computato come servizio utile il tempo trascorso in congedo dagli eliminati dai ruoli, dai retrocessi e dai dispensati, salvo quanto è detto al successivo articolo 3.

Art. 3.

Il condono delle punizioni di cui all'art. 1° implica reintegrazione nella primitiva anzianità.

Però agli ufficiali eliminati dai ruoli e dispensati dal servizio attivo permanente, i quali sono stati decorati almeno di una medaglia d'argento al valor militare od abbiano ottenuto promozioni per merito di guerra, si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali e dell'art. 29 del relativo regolamento.

In nessun caso l'eliminato dai ruoli, o dispensato dal servizio potrà riacquistare complessivamente un numero di posti superiore alla metà di quelli che gli sarebbero spettati se non fosse stato punito.

Per gli ufficiali sospesi dall'impiego, che siano stati decorati almeno di una medaglia d'argento al valor militare od abbiano ottenuto promozioni per merito di guerra, il periodo di sospensione è ridotto, agli effetti dell'anzianità, di 2/3; per quelli invece che non siano stati decorati di medaglia d'argento al valor militare o non abbiano ottenuto promozioni per merito di guerra è ridotto della metà.

Con norme analoghe si procederà qualora trattasi di sottufficiali e militari del corpo Reale equipaggi retrocessi, sospesi o dispensati che trovansi nelle condizioni previste nel comma 2° del presente articolo.

Art. 4.

Il condono disciplinare non ha effetti finanziari.

Art. 5.

Le domande di condono potranno essere presentate non oltre 180 giorni dalla data del presente decreto per punizioni già determinate, e non oltre 180 giorni dalla notificazione delle punizioni ancora da determinarsi in seguito a mancanze commesse anteriormente al 23 c. m.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dalla propria data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Gasparotto — Bergamasco.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò.

Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1424, *che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata il 17 agosto 1921, per la concessione della ferrovia Modena-Lama Mocogno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1914, n. 932, col quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 6 giugno detto anno per la concessione alla provincia di Modena e per essa alla Società anonima elettrovie emiliane della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione elettrica a scartamento ridotto da Modena a Lama Mocogno, divisa nei tronchi Modena Formigine-Serra Mazzoni; Serra Mazzoni Pavullo-Pavullo-Lama Mocogno;

Vista l'istanza 6 gennaio 1920, con la quale la Società suddetta ha chiesto l'aumento della sovvenzione governativa a causa del maggior costo causato dalla guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1327;

Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919 su citato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 17 agosto 1921 fra il ministro dei lavori pubblici e il delegato del ministro del tesoro, in rappresentanza dello Stato da una parte, e dall'altra i rappresentanti della provincia di Modena e della Società anonima elettrovie emiliane per la concessione della ferrovia Modena-Lama Mocogno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Micheli — De Nava.

Visto, *Il guardasigilli*: Rodinò.